

Linee guida per la presentazione delle domande di cui al terzo alinea del punto 1. dell' Art. 3 dello Statuto:

Statuto vigente sino all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

“beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari”

Statuto vigente a decorrere dall'iscrizione della Fondazione al RUNTS in qualità di Ente Filantropico-Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico¹

“beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di Enti del Terzo Settore o analoghi enti esteri che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale ovvero a favore di Enti del Terzo Settore, analoghi enti esteri o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari”

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire agli Enti senza finalità di lucro chiare indicazioni circa l'ammissibilità delle loro iniziative progettuali ai benefici previsti dal terzo alinea del punto 1 dell' Art. 3 dello Statuto della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus² (di seguito anche “Fondazione”).

¹ La denominazione “Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus” viene sostituita dalla denominazione “Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico” a decorrere dall'iscrizione al RUNTS, una volta verificatasi la condizione ex art. 104, comma 2 d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

² Cfr. nota 1

Premessa

La Fondazione valuta richieste di contributi finalizzati alla **realizzazione diretta di progetti di utilità sociale**. Per progetti di utilità sociale s'intendono quelli connotati da finalità solidaristiche, diretti a recare beneficio a persone in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ad apportare aiuti umanitari a componenti di collettività estere.

Le elargizioni di norma riguardano progetti di medie piccole dimensioni della durata massima di un anno; tuttavia, è possibile presentare, fino ad un massimo di 3 volte, domanda per il medesimo progetto di durata pluriennale, inoltrando, per ogni singola annualità, un nuovo modulo di domanda.

La presentazione del nuovo modulo rimane comunque subordinata alla corretta conclusione e rendicontazione della precedente annualità.

1- Chi può presentare domanda di elargizione

Le richieste di elargizione possono essere presentate:

- da Enti del Terzo Settore regolarmente costituiti ai sensi di legge che siano registrati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della piena operatività della riforma del Terzo Settore, ad almeno uno dei registri pubblici operativi (es: Anagrafe Onlus, Registri delle APS etc.);
- da Enti Pubblici che operino in via prevalente e diretta nei settori di cui al terzo alinea del punto 1. dell' Art. 3 dello Statuto (ad es. Consorzio per la gestione di servizi sociali).

2- Chi non può presentare domanda di elargizione

Non sono previste erogazioni a singoli individui e a Enti non iscritti ai Registri di cui al punto 1, fatta eccezione, previa discrezionale valutazione del Consiglio di Amministrazione, per gli Enti esteri eventualmente equiparabili agli Enti del Terzo Settore.

Sono comunque escluse le seguenti categorie di Enti:

- Sezioni locali di enti o associazioni senza autonomia contabile (proprio Bilancio)
- Associazioni di datori di lavoro
- Associazioni di categoria
- Partiti, movimenti politici e loro articolazioni organizzative
- Organizzazioni sindacali e di patronato
- Regioni, province o comuni
- Club di servizio quali Rotary, Lions, etc..
- Gruppi ricreativi
- Scuole
- Enti ecclesiastici senza ramo ETS/Onlus
- Associazioni sportive dilettantistiche senza ramo ETS/Onlus
- Enti che non prevedono nel proprio Statuto il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale³.

³ Salve le attenuazioni del divieto previste dalla normativa tempo per tempo vigente con riferimento alle imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali (cfr. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112), nei limiti disposti dalla normativa

3- Progetti non ammessi

Non sono ammessi alle elargizioni i progetti che contemplano l'erogazione di servizi a titolo oneroso o comunque a prezzi non calmierati ovvero che prevedono le seguenti tipologie di spesa:

- Costi di costituzione, ordinari di struttura e/o funzionamento dell'Ente
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro, ampliamento, adeguamento e messa a norma di immobili
- acquisto automezzi
- eventi finalizzati alla raccolta di fondi
- fundraising a favore di altri Enti
- iniziative di sponsorizzazione
- convegni ed eventi celebrativi e/o di sensibilizzazione
- organizzazione di manifestazioni folcloristiche, concorsi, premi, cene di lavoro, mostre, tornei
- sostegno alle attività del tempo libero non finalizzate specificatamente a persone meritevoli di solidarietà sociale
- spese per la pubblicazione di opere musicali, libri o iniziative editoriali divulgative a scopo sociale, culturale, religioso
- iniziative promozionali o commerciali
- progetti di sviluppo commerciale dell'Ente

4- Domande non ammissibili alla selezione:

Le domande non sono ammesse alla selezione se:

- inoltrate da Enti o categorie di Enti non ammessi (cfr. **punto 2**)
- riferite a "Progetti non ammessi" (cfr. **punto 3**)
- trasmesse con modalità differenti da quelle indicate sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "**Come richiedere un contributo**" alla pagina "**Modalità di inoltro della domanda**"
- incomplete o parzialmente compilate
- con data successiva a quella di inizio del progetto
- presentate per conto di terzi
- trasmesse da Enti già beneficiari di un contributo erogato Fondazione che non hanno ancora correttamente rendicontato la conclusione del progetto in precedenza finanziato.

Le domande rientranti nelle casistiche sopra illustrate non saranno prese in carico dalla Fondazione e verranno conseguentemente rispediti all'Ente richiedente per posta ordinaria (o posta elettronica) con la sola dicitura "**non conforme alle linee guida della Fondazione**".

5- Selezione dei progetti

Obiettività e trasparenza sono i principi fondanti della Fondazione, unitamente ad un forte impegno alla rotazione e alla diversificazione sia di Enti beneficiari che di iniziative progettuali.

La Fondazione è comunque una persona giuridica privata ed elargisce i propri contributi a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, unico organo dotato di poteri di delibera.

La selezione dei Progetti si articola in due fasi:

I) Fase preliminare

La selezione preliminare delle iniziative progettuali è tesa in primo luogo a verificare che l'Ente richiedente abbia i requisiti richiesti (cfr. **punti 1 e 2**) e che il contenuto del progetto presentato sia coerente rispetto alle finalità statutarie della Fondazione (cfr. **Premessa**).

Nella selezione preliminare delle iniziative progettuali, viene poi dato rilievo alle seguenti caratteristiche:

- un'articolazione del progetto accuratamente delineata
- concretezza dei contenuti
- rilevanza sociale e utilità (impatto sociale)
- rapporto ottimale tra costi e benefici
- obiettivi definiti e misurabili
- una stima realistica e una chiara definizione dei beneficiari diretti e indiretti
- l'affidabilità del soggetto richiedente e la sua reputazione

Qualora l'iniziativa progettuale superi la prima fase della selezione la Fondazione richiede all'Ente la documentazione e le informazioni necessarie al completamento della fase istruttoria.

Trascorsi 6 mesi dalla data di inoltro della domanda senza che sia pervenuta all'Ente alcuna richiesta scritta di approfondimento/documenti integrativi la stessa è da ritenersi non accolta.

II) Completamento dell'attività istruttoria e decisione

La valutazione sull'elargizione o meno del contributo avviene sulla base di un giudizio di merito e fattibilità del progetto, avuto riguardo, oltre ai criteri sopra illustrati per la fase preliminare, ai seguenti criteri di massima, fatta salva la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione:

- capacità dell'ente di gestire e portare a compimento il progetto (desumibile anche dalla capacità finanziaria e dall'esperienza maturata nella realizzazione di altri progetti di utilità sociale)
- quota di cofinanziamento dell'ente richiedente e/o di terzi;
- valutazione comparativa rispetto ad altri progetti presentati nel medesimo settore

6. Comunicazione della decisione

Ad esito del completamento dell'attività istruttoria la Fondazione comunica all'Ente la decisione sulla domanda, così come assunta dal Consiglio di Amministrazione, mediante lettera a firma del Presidente inoltrata per posta raccomandata o per posta elettronica.

7. Modalità di erogazione e obblighi dell'Ente

Le modalità di erogazione del contributo e gli obblighi dell'Ente beneficiario vengono disciplinati in uno specifico accordo scritto da formalizzarsi secondo le modalità indicate dalla Fondazione, accordo che contiene, tra l'altro l'impegno a:

- realizzare direttamente il progetto nei termini rappresentati nella domanda di contributo e a non affidare la realizzazione del progetto ad altri enti;
- destinare le somme erogate dalla Fondazione esclusivamente per perseguire le finalità del progetto;
- rendicontare, utilizzando l'apposito modulo, i costi sostenuti e i finanziamenti ottenuti per l'intero progetto unitamente alla copia dei giustificativi di spesa intestati all'Ente riferiti alle voci di spesa finanziate fino alla copertura del suddetto contributo;
- attestare con documento a firma dell'Organo di Controllo che le spese documentate per la rendicontazione trovano riscontro nelle scritture contabili che formeranno il Bilancio d'esercizio.
- presentare una relazione che attesti il regolare svolgimento dell'attività, con descrizione dei contenuti, del numero dei beneficiari e di altri dati statistici riferiti al progetto;
- esibire, non appena in possesso, il bilancio d'esercizio completo di nota Integrativa o bilancio sociale contenente l'indicazione e la trattazione del progetto di cui trattasi con evidenza dell'impatto sociale generato.